

## Criteria validità anno scolastico

La valutazione sarà organizzata per livelli che rifletteranno la corrispondenza tra voto numerico e giudizio, secondo una scala che va da 4 a 10 (Secondaria) e da 5 a 10 (Primaria) così come riportato nelle griglie di valutazione allegate al presente verbale di cui sono parte integrante.

Nella formulazione del giudizio si terrà conto anche dell'applicazione, dei progressi rispetto al livello di partenza e del processo personale di apprendimento.

Per la valutazione del comportamento il Collegio individua i criteri del voto di condotta secondo griglie di misurazione anch'esse allegate al presente verbale di cui sono parte integrante. In merito alla validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione di ogni studente, è richiesta la frequenza di almeno  $\frac{3}{4}$  dell'orario annuale (D.Lvo 59/04 art. 11 c.1 –C.M. n.20/2011). Ai sensi dell'art. 14 c. 7 del DPR 122/09 si stabiliscono le seguenti motivate e straordinarie deroghe al limite dei  $\frac{3}{4}$  di presenza del monte ore annuale:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- Terapie e/o cure programmate
- Donazioni di sangue
- Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
- Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono speciali intese che considerano il sabato come giorno di riposo
- Per alunni stranieri: rientro nel paese di origine per motivi di famiglia.

Tali deroghe saranno prese in considerazione solo in presenza di elementi utili per poter procedere alla valutazione.

Per quanto riguarda lo svolgimento degli scrutini intermedi e finali il Collegio approva i seguenti criteri:

- In sede di scrutinio ogni docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate dall'alunno/a, utilizzando gli indicatori specificati nella griglia di valutazione, approvata dal Collegio docenti e inserita nel POF. La proposta tiene altresì conto dell'impegno, interesse, partecipazione, assiduità dimostrata nonché della frequenza e delle valutazioni espresse nel corso dello scrutinio intermedio nonché ad interventi individualizzati e di recupero effettuati nel corso dell'anno scolastico.
- Il Consiglio di classe, acquisite le singole proposte di voto, delibera il voto finale per ogni singola disciplina relativamente ad ogni alunno.

Nella scuola primaria la non ammissione dell'alunno alla classe successiva, con decisione assunta all'unanimità, dovrà avere carattere eccezionale ed essere comprovata da specifica motivazione.

Nella scuola secondaria, in merito alla non ammissione alla classe successiva, il collegio si rifà alla L. 169/2008 art. 3, c.3 che così recita: *“Nella scuola sec. di I grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero agli esami di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza del Consiglio di classe, un voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.”*

L'ammissione all'esame distato conclusivo del I ciclo di istruzione, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, sarà disposta in presenza di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, così come stabilisce il DPR 22 giugno 2009 n. 122.